



PIANO DI AREA MEDIO CORSO DEL PIAVE

Assessorato alle Politiche per il Territorio

Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio



Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

VENEZIA

INDICE

TITOLO I.....	3
GENERALITA'	3
Art. 1 Ambito del Piano di Area del Medio corso del Piave.....	3
Art. 2 Elaborati del Piano di Area	3
Art. 3 Contenuti e natura del Piano di Area	3
TITOLO II.....	4
SISTEMA DELLE FRAGILITA'	4
Art. 4 Ambiti ed elementi di interesse idrogeologico	4
Art. 5 Aree ed elementi del sistema idrico	5
Art. 6 Forme di origine antropica.....	7
Art. 7 Ambiti a rischio di inquinamento.....	9
TITOLO III	11
SISTEMA DEL PAESAGGIO E DELLE EMERGENZE STORICO-NATURALISTICHE.....	11
Art. 8 Ambiti di rilevante interesse paesistico – ambientale.....	11
Art. 9 Emergenze naturalistiche	14
Art. 10 Sistema dei beni storico – testimoniali	15
TITOLO IV	18
IL PIAVE TRA LE COLLINE E LA PIANURA.....	18
Art. 11 Il Piave tra le colline e la pianura.....	18
Art. 12 Rete della mobilità	18
Art. 13 Rete del Sapere.....	19
Art. 14 Rete dell'ospitalità	21
Art. 15 Rete dello sport	22
Art. 16 Rete del produrre.....	23
Art. 17 Rete per la valorizzazione delle tipicità territoriali.....	24
Art. 18 Sviluppo e qualità urbana.....	24
Art. 19 Ambito di intervento con Schema direttore	25
TITOLO V	26
NORME GENERALI E FINALI.....	26
Art. 20 Indice di riequilibrio ecologico	26
Art. 21 Interventi di miglioria fondiaria.....	26
Art. 22 Adeguamento del PTRC	26
Art. 23 Adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici	26
Art. 24 Ricognizioni dei vincoli esistenti.....	27
Art. 25 Beni demaniali e patrimoniali	27
Art. 26 Ricognizione S.I.C. e Z.P.S.	28
Art. 27 Contenuti prevalenti.....	28
ALLEGATO A).....	30

TITOLO I GENERALITA'

Art. 1 Ambito del Piano di Area del Medio corso del Piave

Il Piano di area del Medio Corso del Piave interessa il territorio dei Comuni di: Arcade, Breda di Piave, Cimadolmo, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Salgareda, San Biagio di Callalta, Santa Lucia di Piave, San Polo di Piave, Spresiano, Susegana, Vazzola, Zenson di Piave.

Geograficamente il Piano confina a nord con le Prealpi trevigiane, ad ovest con il Montello, a sud e ad est con il territorio della Provincia di Treviso.

Il Piano di area individua nel suo ambito le aree da assoggettare a specifica disciplina.

Art. 2 Elaborati del Piano di Area

Il Piano di area del Medio Corso del Piave, relativo al territorio di cui all'art.1, è costituito dai seguenti elaborati:

- a) Relazione;
- b) Elaborati grafici di progetto:
 - tavola 1 (fogli n.7) (1:20000) – *Sistema delle fragilità*;
 - tavola 2 (fogli n.7) (1:20000) – *Sistema del paesaggio e delle emergenze storico-naturalistiche*;
 - tavola 3 (fogli n.1) (1:40000) – *Il Piave tra le colline e la pianura*.
- c) Ambiti di intervento con Schema Direttore;
- d) Norme di Attuazione, distinte in direttive e prescrizioni e vincoli.

Le direttive contengono indicazioni da attuare in sede di adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici al presente Piano di area.

Le prescrizioni e vincoli prevalgono automaticamente sulle prescrizioni difformi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, dei piani di settore di livello regionale, del Piano Territoriale Provinciale e degli altri piani urbanistici, territoriali e di settore degli Enti locali.

Art. 3 Contenuti e natura del Piano di Area

I contenuti del Piano di area delle Medio Corso del Piave sono articolati nei seguenti sistemi, per ciascuno dei quali sono dettate le norme di cui all'art.2, lettera d):

- *Sistema delle fragilità*;
- *Sistema del paesaggio e delle emergenze storico-naturalistiche*;
- *Il Piave tra le colline e la pianura*.

TITOLO II SISTEMA DELLE FRAGILITA'

Art. 4 Ambiti ed elementi di interesse idrogeologico

Il Piano di Area, nella tav. 1 "Sistema delle fragilità", individua gli ambiti e gli elementi ad elevata pericolosità idrogeologica:

- a) Area a rischio idraulico ;
- b) Area tributaria della Laguna di Venezia, in maniera ricognitiva, per la quale si applicano le disposizioni dettate all'art. 12 delle N.diA. del P.T.R.C.;
- c) Punto di rottura degli argini;
- d) Scarpata in erosione attiva.

Direttive

I Comuni sulla base di quanto indicato negli elaborati grafici di progetto:

- a) individuano le zone di tutela ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/2004 e successive modificazioni;
- b) stabiliscono specifiche normative e limitazioni d'uso del territorio per le aree poste nelle vicinanze degli ambiti e degli elementi di cui al presente articolo, verificando la fattibilità di eventuali insediamenti, impianti, opere pubbliche e infrastrutture;
- c) per le aree di cui al primo comma, lettere a), sentiti gli enti competenti, dettano norme specifiche per l'individuazione degli interventi necessari a rimuovere le situazioni che impediscono la sicurezza idraulica del territorio e il regolare deflusso delle acque, e per evitare, o quanto meno limitare, gli effetti dannosi delle ricorrenti eccezionalità e avversità atmosferiche.

I Comuni, d'intesa con gli enti competenti, determinano fasce di rispetto di inedificabilità nelle aree prossime ai punti di rottura degli argini.

Prescrizioni e vincoli

Negli spazi intrarginali è vietata l'apertura di cave a cielo aperto, miniere, discariche o altre forme di interventi di trasformazione del territorio; è fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.

Nelle zone a rischio idraulico, di cui al primo comma, lettera a):

- sono vietati gli interventi che portano ad un utilizzo del suolo tale da aggravare il fenomeno di dissesto e instabilità, come la tombinatura dei canali di scolo e dei fossati di guardia ai margini delle infrastrutture;
- eventuali interventi di miglioria fondiaria, da concordarsi con le competenti Autorità idrauliche, devono essere realizzati in modo tale da comportare un miglioramento idraulico della situazione di fatto esistente;
- nella progettazione di nuove infrastrutture devono essere previste opportune opere tali da garantire la mitigazione del rischio idraulico.

Sono consentiti gli interventi per la manutenzione, la difesa idraulica e il potenziamento e consolidamento degli argini fluviali, utilizzando dove possibile, metodologie proprie dell'ingegneria naturalistica, assicurando la rinaturalizzazione delle sponde e dei versanti, come riportate nel Manuale Tecnico di Ingegneria Naturalistica e nella Circolare Regionale 10.10.1994, n. 32.

Si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 236/88, nelle L. 183/89, L. 493/94, L.36/96, L. 267/98, nel D.L. 152/99, e L.365/2000 e quanto previsto dal progetto di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino idrografico del fiume Piave, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con deliberazione n.2 del 3 marzo 2004 e nel progetto di piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza adottato dall'Autorità di Bacino del Sile e della pianura tra Piave e Livenza con deliberazione n.1 del 26 novembre 2002.

Per quanto riguarda le normative inerenti le Risorse Idriche, la Sicurezza Idraulica e la Tutela dell'Acqua si faccia richiamo a quelle contenute nei piani seguenti:

- Piano di Tutela delle Acque,
- Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza,
- Piano di Difesa Idraulica del Medio e Basso Corso del Fiume Piave,
- Progetto di Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Livenza,
- Progetto di Assetto Idrogeologico dei Bacini dei Fiumi Isonzo, Tagliamento Piave, Brenta - Bacchiglione,
- Piano per la Gestione delle Risorse Idriche del Fiume Piave.

Art. 5 Aree ed elementi del sistema idrico

Il piano di area indica nella tav. n.1 "Sistema delle fragilità" le aree e gli elementi relativi al sistema idrico, che sono:

- Ambito fluviale del Piave;
- Corso d'acqua naturale;
- Linea settentrionale di risorgiva;
- Fascia dei fontanili;
- Punto di risorgiva;
- Sorgente.

Direttive

I Comuni e gli Enti competenti provvedono all'individuazione puntuale e al censimento delle risorse di cui al primo comma del presente articolo, anche non individuate dal presente piano, e prevedono opportune misure di valorizzazione e tutela, atte ad evitare l'inquinamento delle acque e dei terreni circostanti.

I Comuni, d'intesa con gli enti competenti, adottano tutte le misure atte a salvaguardare e tutelare la qualità dell'acqua come bene comune prezioso e limitato, e finalizzate alla riduzione degli sprechi, alla lotta agli inquinamenti e a una distribuzione efficiente del bene. A tal fine provvedono a:

- a) predisporre interventi volti al ripristino della qualità dell'acqua e dell'integrità ambientale e morfologica dell'ambito in cui si trovano, uniformando i prelievi alle potenzialità del sistema;
- b) individuare un adeguato ambito, circostante le risorse idriche, a salvaguardia delle stesse, ove inibire l'insediamento o la permanenza di attività atte a determinare la dispersione di sostanze nocive, la discarica di rifiuti o il loro incenerimento, il deposito o il riporto di materiali di scarto, l'accumulo di merci che possano produrre sversamenti inquinanti;
- c) elaborare idonee iniziative per rivitalizzare gli ambiti interessati dai fontanili anche con operazioni di rimboschimento e/o estendendo il sistema delle siepi ripariali;
- d) verificare che gli insediamenti residenziali e produttivi potenzialmente inquinanti, ivi compresi gli allevamenti zootecnici e gli impianti agroindustriali, siano dotati di adeguati sistemi di depurazione e trattamento delle acque reflue;
- e) recepire nei propri strumenti urbanistici le indicazioni relative alle zone di tutela di cui al D.P.R. 24.05.88, n. 236 per la protezione di sorgenti e punti di presa ad uso pubblico.

Per i corsi d'acqua naturali, con riferimento in particolare al fiume Piave, i Comuni e gli altri Enti nell'esercizio delle proprie competenze prevedono misure di salvaguardia e valorizzazione, anche al fine di migliorare la fruizione naturalistico - ricreativa degli ambiti afferenti, evitando l'alterazione dell'equilibrio ecologico.

In particolare gli Enti territorialmente competenti, provvedono a:

- a) disciplinare adeguatamente le zone di tutela relative ai corsi d'acqua ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/2004;
- b) sistemare le arginature del corpo idrico come elemento di valore paesaggistico anche all'interno o in fregio al contesto urbanizzato;
- c) dettare indirizzi per la sistemazione dell'alveo al fine di valorizzare l'acqua e gli elementi ad essa connessi nonché per consentire attività ludico-sportive compatibili;
- d) individuare, in subordine alle esigenze idrauliche, le presenze arboree - arbustive presenti, meritevoli di tutela;
- e) programmare interventi volti alla conservazione e alla valorizzazione degli ambienti naturali presenti;
- f) precludere azioni e interventi tali da alterare o arrecare danno al corridoio fluviale;
- g) indicare misure per la valorizzazione dei manufatti di ingegneria idraulica di particolare interesse storico-ambientale (briglie, ponti, salti d'acqua, murazzi di sponda, manufatti di derivazione ecc.).

I Comuni e gli enti competenti, inoltre, prevedono la fruizione naturalistico - ricreativa degli ambiti afferenti il fiume Piave, anche mediante l'individuazione di percorsi ciclo - pedonali opportunamente attrezzati.

Prescrizioni e vincoli

Nell'ambito fluviale del Piave sono vietati interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi, fatti salvi i lavori inerenti le pratiche agricole e le opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, di sistemazione, difesa idraulica e di mantenimento o miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque, che devono essere effettuate utilizzando criteri di ingegneria naturalistica o comunque adottando soluzioni e tecniche tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali ed ecologici presenti.

Per i corsi d'acqua naturali:

- sono vietati interventi che possano compromettere le situazioni di pregio naturalistico-ambientali presenti, nonché le opere di ingegneria idraulica di valore storico-testimoniale;
- nella realizzazione delle eventuali opere di difesa idrogeologica si deve intervenire tenendo conto del mantenimento e della salvaguardia delle caratteristiche ambientali ed ecologiche presenti ed adottando tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica;
- sono vietati interventi estesi che comportino l'impermeabilizzazione dell'alveo;
- la captazione delle acque deve essere effettuata evitando alterazioni dell'equilibrio ecologico del sistema idraulico, non incidendo il minimo deflusso costante vitale, garantendo l'uso plurimo della risorsa idrica;
- sono vietati i tomlinamenti dei fossati, in particolare quelli definiti acque pubbliche, dalla legislazione vigente ed individuati nelle mappe catastali, devono essere inoltre costantemente manutenzionati allo scopo di mantenere efficiente il deflusso e contenimento delle acque;
- sono consentiti tomlinamenti solo per aperture di nuovi accessi carrai o adeguamento degli stessi.

Per la fascia dei fontanili:

- sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo sulle aree interessate;

- sono altresì vietati interventi edificatori e infrastrutturali in una fascia di larghezza pari ad almeno 50 mt. dalle aree interessate dai fontanili.

Per le sorgenti:

- in un ambito non inferiore a 10 ml. di raggio dal punto di testa della sorgente, sono vietati interventi di trasformazione edilizia, urbanistica, territoriale e di bonifica del terreno, qualora trattasi di sorgente connessa ad acquedotto o utilizzata per fini che richiedano la tutela di standards qualitativi predefiniti; sono comunque consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro che devono prevedere l'allontanamento dei reflui con collegamento alla rete fognaria generale o altra struttura con analoga funzione;
- nell'ambito di almeno 50 metri di raggio dal punto di testa della sorgente connessa ad acquedotto o utilizzata per fini che richiedano la tutela di standards qualitativi predefiniti e dai pozzi e/o prese idropotabili, è vietato lo spargimento di liquami zootecnici e di fanghi, nonché il deposito o il riporto di materiali di scarto e l'accumulo di merci che possano produrre sversamenti inquinanti.

Si applicano le disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla L. 5 gennaio 1994, n.36 e successive modificazioni.

In fregio a tutte le risorse idriche principali, di cui al presente articolo, è vietata di norma l'installazione di pali o tralicci per infrastrutture aeree e di insegne non di esercizio e cartelloni pubblicitari.

Gli scarichi civili, non collegabili alle pubbliche fognature, nei corpi idrici superficiali ovvero sul suolo o negli strati superficiali del suolo, devono essere realizzati nel rispetto della normativa vigente, in particolare a: Legge 10 maggio 1976, n° 319; Deliberazione del Comitato Ministeriale 2 febbraio 1977; Decreto Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n° 236; Provvedimento del Consiglio Regionale 1 settembre 1989, n° 963 (P.R.R.A.), e successive modifiche.

Gli impianti di smaltimento e di accumulo sul suolo, o negli strati superficiali del suolo, devono essere ubicati e dimensionati con apposita perizia geologica, avendo particolare attenzione alla tutela del sistema idrogeologico sotterraneo.

Sono consentite le attività di studio e ricerca scientifica.

Si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 236/88, nelle L. 183/89, L. 493/94, L.36/96, L. 267/98, nel D.L. 152/99, e L.365/2000 e quanto previsto dal "Progetto di Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del Medio e Basso corso" (G.U. 86 del 12/04/01) e "Piano Stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche (G.U. 160 dell'11/07/98) adottati dall'Autorità di Bacino competente per il bacino idrografico del Piave.

Art. 6 Forme di origine antropica

Il piano indica nella tav. 1 "Sistema delle fragilità" le forme di origine antropica, ovvero:

- Ambito fluviale con letto dissestato;
- Cava attiva;
- Cava dismessa;
- Opera longitudinale di difesa idraulica;
- Discarica.

Direttive

La Provincia e i Comuni, provvedono a definire i metodi di risanamento e riqualificazione degli ambiti degradati e finalizzano il recupero delle aree di cava ad usi compatibili con l'ambiente, il paesaggio circostante e la salvaguardia degli ecosistemi presenti, anche prevedendo la possibile fruizione dell'area per finalità naturalistico-didattiche, con riferimento in particolare al Titolo V, "Aree di cave abbandonate o dismesse", della L.R. 7 Settembre 1982 n. 44.

I Comuni in accordo con le Autorità competenti provvedono a recepire le individuazioni dei manufatti relativi alle opere longitudinali di difesa idraulica contenute nel disegno del piano di area.

Nei siti adibiti a discarica le autorità competenti provvedono al controllo e monitoraggio della qualità dei suoli e delle acque al fine di verificare lo stato di inquinamento dei luoghi e prevedere le eventuali conseguenti azioni secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia.

Prescrizioni e vincoli

Per gli ambiti fluviali con letto dissestato, ai fini di una corretta manutenzione idraulica, è consentito l'asporto e/o la movimentazione di materiale sedimentato sul fondo del corso d'acqua, previo parere favorevole delle autorità competenti. Devono inoltre essere utilizzate soluzioni progettuali e tecniche costruttive che favoriscano la ricomposizione paesaggistico-ambientale dei luoghi.

Le eventuali operazioni di dragatura devono essere effettuate con rotazione pluriennale e per tratti discontinui.

Gli interventi di trasformazione consentiti ricadenti negli ambiti fluviali con letto dissestato sono subordinati al preventivo parere del Consorzio di Bonifica competente.

E' vietato il riutilizzo a discarica dell'area di cava abbandonata o dismessa.

Per le cave attive si fa riferimento a quanto stabilito dalla legge regionale 7 settembre 1982, n° 44 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non è consentita l'apertura di cave e miniere a cielo aperto nelle seguenti aree:

1. aree di rilevante interesse naturalistico – ambientale, di cui all'art. 8 delle presenti norme;
2. iconemi di paesaggio, di cui all'art. 8 delle presenti norme;
3. aree di pertinenza dei complessi storico – monumentali già vincolate ai sensi del D.lgs 42/2004;
4. negli ambiti ed elementi ad elevata pericolosità idrogeologica, di cui all'art. 4 delle presenti norme.

E' fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.

I bacini di laminazione possono essere realizzati in cave dismesse, fatto salvo il parere delle Autorità competenti, purché il risultato finale sia migliorativo della qualità dell'ambiente.

Sono ammessi tutti gli interventi finalizzati alla valorizzazione e per la riqualificazione paesistico-ambientale nelle cave dismesse o senili, anche mediante l'utilizzo di materiali idonei sotto il profilo ambientale ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Sono consentiti gli interventi finalizzati alla difesa idraulica del territorio.

La edificazione dei manufatti relativamente alle opere di difesa idraulica deve realizzarsi avendo

attenzione ai valori ambientali e storico-paesaggistici dei luoghi.

I manufatti storici obsoleti devono essere recuperati per fini storico-documentali anche prevedendone l'eventuale collocazione in spazi didattici e museali.

Art. 7 Ambiti a rischio di inquinamento

Il Piano di area individua nella tav. n. 1 “Sistema delle fragilità” gli ambiti a rischio di inquinamento, e sono:

- *corridoio interessato da inquinamento acustico*, relativo alle fasce soggette a tale inquinamento per la presenza di viabilità ad alto scorrimento, autostrada, ferrovia;
- *corridoio interessato da inquinamento elettromagnetico distinto in 380 Kv, 220Kv e 132 Kv*, relativo ai tracciati di infrastrutture aeree per il trasporto dell'energia elettrica, per i quali si rimanda al D.M. 25 Giugno 1999 “Determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale”.

Direttive

La Provincia, in sede di Piano Territoriale Provinciale, determina le preliminari finalità di prevenzione dall'inquinamento acustico; in particolare stabilisce specifici criteri unitari di intervento per i corridoi interessati dall'inquinamento acustico.

I Comuni provvedono, in particolare, a:

- a) indicare, d'intesa con le autorità competenti, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 ottobre 1995, n° 447, le operazioni più idonee a proteggere efficacemente la popolazione dall'inquinamento acustico;
- b) ad integrare i regolamenti edilizi allo scopo di recepire i disposti della legge 26 ottobre 1995, n° 447, e ad adottare appositi Piani di Risanamento secondo i disposti di cui all'art. 7 della predetta legge e della L.R. 10 Maggio 1999, n. 21 e successive modificazioni.
- c) verificare, d'intesa con le autorità competenti, gli Enti e/o le Società concessionarie, i corridoi interessati da inquinamento elettromagnetico riportati negli elaborati grafici del piano di area in rapporto alle diverse situazioni ambientali o insediative ove ricadono, al fine anche di stabilire eventuali operazioni necessarie per evitare situazioni di rischio per la popolazione, nonché provvedere ai sensi della L.R. 30 giugno 1993, n° 27 e della L.R. 22 ottobre 1999, n° 48.

Gli Enti e/o le Società concessionarie nella realizzazione di nuovi elettrodotti valutano il riuso dei tracciati e/o dei tralicci esistenti prevedendo anche la demolizione di quelli non idonei e il ripristino dei luoghi.

Nelle aree soggette a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nelle “aree di rilevante interesse naturalistico – ambientale” e negli “iconemi di paesaggio”, le linee elettriche devono essere di massima interrate.

Prescrizioni e vincoli

I progetti di nuovi tracciati viari e ferroviari ricadenti nei corridoi di difesa dall'inquinamento acustico devono contenere idonee soluzioni per minimizzare l'impatto acustico sull'ambiente circostante.

La eventuale realizzazione di nuovi elettrodotti superiori a 132 Kw devono essere realizzati, nelle aree di attraversamento individuate come “ambiti di rilevante interesse paesistico-ambientale” dal presente piano, attraverso cavi interrati.

TITOLO III

SISTEMA DEL PAESAGGIO E DELLE EMERGENZE STORICO-NATURALISTICHE

Art. 8 Ambiti di rilevante interesse paesistico – ambientale

Il Piano di area nella tav. 2 “ Sistema del paesaggio e delle emergenze storico-naturalistiche” individua gli ambiti di rilevante interesse paesistico – ambientale.

Essi sono costituiti da:

- a) *aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale*, quali quadri di insieme di rilevante valore naturalistico, ambiti caratterizzati da particolari valenze ambientali, da visuali panoramiche e da contesti rurali di valore testimoniale.

Esse interessano:

- *I colli di Susegana;*
- *Ambito tra gli argini maestri del Piave;*
- *Le pendici del Montello;*
- *I luoghi sul Monticano;*

- b) *iconemi di paesaggio*, zone o ambiti di elevato valore paesaggistico o storico-testimoniale, il Piano di area ha come obiettivo la tutela e la salvaguardia della loro integrità fisico-spaziale e dei caratteri insediativi e naturalistico – ambientali consolidati nel tempo e che ne fanno elementi tipici per la loro unicità dell’area del Medio Corso del Piave.

Essi riguardano:

- *Isola dei Morti;*
- *Isola di Spresiano;*
- *Oasi “Il Codibugnolo”;*
- *Le Grave di Papadopoli;*
- *I campi lunghi della fornace di Ormelle;*
- *Il Palazzon di Ormelle;*
- *La Mutera di Confrancui;*
- *Le fontane del Negrisia;*
- *Le sorgenti di San Floriano;*
- *Le sorgenti del Mignagola.*

Direttive

Le aree di rilevante interesse naturalistico-ambientale costituiscono ambiti preferenziali per la realizzazione di parchi territoriali; esse sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione delle direttive CEE relative ad interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale e ad interventi di creazione o ripristino di habitat naturali, con particolare richiamo al Piano di Sviluppo rurale del Veneto di cui al Reg. C.E. n. 1257/99.

I Comuni, sentiti gli enti competenti, nelle aree di rilevante interesse naturalistico-ambientale:

- a) identificano e salvaguardano gli edifici e il complesso degli elementi costituenti documenti significativi del paesaggio agrario (ponticelli, chiaviche, salti d'acqua, cippi, tratturi, fossati, ecc.);
- b) riconoscono e tutelano i biotopi esistenti (emergenze floristiche, corpi idrici, boschetti, zone umide e simili) e prevedono interventi finalizzati all'inserimento, al miglioramento e/o incremento di quinte arboree-arbustive lungo il perimetro delle zone umide, dei corsi d'acqua e delle zone coltivate, onde pervenire ad una maggiore articolazione della vegetazione che favorisca la formazione di biocenosi associate al paesaggio agrario. A tal fine possono essere previsti interventi di riutilizzazione di aree a ridosso delle zone urbanizzate mediante la realizzazione di orti di città, parchi campagna e simili o anche la rinaturalizzazione delle stesse secondo tipologie compatibili e omogenee con l’ambiente circostante;

- c) al fine di consentire la fruizione a scopo ricreativo e didattico- culturale delle aree di cui al presente comma, individuano idonei percorsi a collegamento delle emergenze storico-naturalistiche presenti e dei manufatti di particolare pregio ambientale, e prevedono il recupero di strutture esistenti e l'eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare a funzioni di supporto, in prossimità delle quali si possano individuare congrui spazi ad uso collettivo;
- d) definiscono le tipologie, le caratteristiche e i materiali delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, al fine di un loro corretto inserimento ambientale;
- e) riconoscono e tutelano la presenza delle aziende agricole vitali, in particolare quelle poste all'interno delle Grave di Papadopoli, zona agricola eletta per l'ottenimento di uve marchio IGP ed altri prodotti particolarmente pregiati con marchio IGT, quali l'asparago bianco di Cimadolmo e le incentivano ad un utilizzo dell'ambiente rurale coerente con i criteri generali riportati nel presente piano di area;
- f) promuovono d'intesa con le categorie interessate, la riconversione delle produzioni agricole eccedentarie, conformemente alle direttive della Politica Agricola Comunitaria, a favore della messa a dimora di boschi produttivi e incentivano le produzioni agricole biologiche e biodinamiche;
- g) promuovono ed incentivano, nelle aree indicate ed eventualmente in altre che risultano idonee a tale scopo, metodi di produzione agricola ecocompatibili con le esigenze di conservazione e ripristino delle risorse e rispettose dell'ambiente naturale.

Nelle aree di rilevante interesse naturalistico-ambientale:

- in fregio ai tracciati stradali di maggior scorrimento, sono previsti o da prevedere nuovi interventi finalizzati all'inserimento, miglioramento e incremento di quinte arboreo-arbustive;
- le piste ciclabili previste, sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39;
- sono consentiti interventi ecotecnologici per l'abbattimento dei nutrienti nelle acque che versano nei principali corsi d'acqua nonché l'installazione di impianti di depurazione per lo smaltimento dei reflui civili e industriali.

Negli iconemi di paesaggio, i Comuni definiscono indirizzi per valorizzare gli elementi peculiari che costituiscono fattori identificativi del luogo.

A tal fine:

- a) rilevano gli elementi storico-monumentali e paesaggistici da salvaguardare e valorizzare;
- b) dettano misure per la tutela e la valorizzazione degli spazi aperti;
- c) indicano le destinazioni funzionali di spazi e luoghi presenti all'interno dell'iconema;
- d) organizzano la viabilità alle diverse scale e le aree di sosta e di belvedere;
- e) indicano gli interventi necessari per migliorare la qualità ambientale delle aree e dei manufatti interessati, anche prevedendo misure idonee per la mitigazione e/o eliminazione degli elementi detrattori;
- f) predispongono un apposito "Piano del colore" per gli edifici, sia storici che di più recente edificazione, ricadenti negli iconemi.

I Comuni possono motivatamente integrare e modificare in ampliamento il perimetro delle aree di rilevante interesse naturalistico-ambientale e degli iconemi di paesaggio.

Prescrizioni e vincoli

Negli ambiti di cui al presente articolo i nuovi interventi edilizi e di ristrutturazione di quelli esistenti devono essere corredati da opportune indicazioni circa la sistemazione degli scoperti, il tipo dei materiali impiegati e la coloritura delle facciate.

E' consentito il cambio di destinazione d'uso, limitatamente a destinazioni d'uso d'interesse collettivo e alle funzioni previste per l'ambito circostante, dei fabbricati di interesse storico testimoniale, nel rispetto della tipologia e dei materiali originari, senza peraltro incrementarne la volumetria e/o la superficie utile, per ricavare spazi ed attrezzature per la fruizione turistica dei luoghi.

Sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di bonifica finalizzati a garantire la sicurezza idraulica del territorio.

Non è ammessa l'apertura di nuove cave o discariche; è fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano. La sistemazione finale deve comportare un miglioramento significativo dell'ambiente circostante.

Non è consentita l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione delle insegne di esercizio e cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, di attrezzature ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze.

Sono confermati, qualora vigenti, gli interventi in attuazione della L.R. 11/87 per le attività produttive esistenti.

Sono ammessi gli interventi per la depurazione delle acque nonché per le opere di urbanizzazione primaria a servizio degli insediamenti e/o delle attrezzature pubbliche esistenti.

Nella coltivazione dei terreni vanno privilegiate le pratiche agricole tradizionali e volte all'ottenimento di produzioni agricole biologiche biodinamiche.

Nelle aree di rilevante interesse naturalistico – ambientale:

- per le zone E classificate dagli strumenti urbanistici vigenti, è fatta salva la normativa prevista dalla L.R. 11/04 o, qualora esistenti, le disposizioni specifiche previste dagli strumenti urbanistici vigenti, se più restrittive;
- sono fatte salve le aree e le classificazioni destinate dalla strumentazione urbanistica comunale vigente.

Nelle icone di paesaggio:

- non sono consentite nuove edificazioni negli ambiti ricadenti in ZTO di tipo E, fatto salvo quanto già previsto puntualmente dagli strumenti urbanistici comunali alla data di adozione del presente piano; per le costruzioni residenziali esistenti ricadenti in zona E sono consentiti gli interventi previsti dalla LR 11/04 e successive modificazioni;
- le aree ricadenti in ZTO di tipo E ancorché non utilizzabili per le nuove costruzioni sono comunque computabili per l'edificazione delle aree finitime;
- è vietata l'installazione di manufatti ed infrastrutture aeree per la distribuzione dell'energia elettrica e per le telecomunicazioni.

Art. 9 Emergenze naturalistiche

Il Piano di area nella tav. 2 indica le emergenze naturalistiche quali ambiti ed elementi di interesse naturalistico localizzati sul territorio interessato dal piano di area. Esse sono:

- Ambito con formazione boscate;
- Ambito dei saliceti e di altre formazioni boscate riparie;
- Ambito delle praterie e degli incolti;
- Grande albero.

Direttive

Gli enti locali e le autorità competenti programmano ed effettuano interventi volti al ripristino e alla valorizzazione degli assetti vegetazionali arboreo-arbustivi presenti e dei sistemi ecologici in essi localizzati, individuando, ove necessario, una congrua fascia di rispetto finalizzata alla salvaguardia del bene boschivo.

I Comuni verificano la congruenza delle indicazioni e perimetrazioni degli elementi e delle aree di cui al presente articolo, e motivatamente possono integrarle e/o modificarle.

In particolare i Comuni nelle emergenze naturalistiche:

- a) indicano le azioni più idonee per la tutela e la valorizzazione, e provvedono a stabilire le opportune tutele per i manufatti storico-testimoniali presenti;
- b) individuano le macchie boscate costituite nell'ambito dei progetti Feoga 2052/88, 2080/92 e 2081/93, e altre macchie boscate pregevoli di tutela esistenti sul territorio;
- c) individuano gli esemplari della flora arborea che presentano caratteristiche di vetustà secolare e promuovono le opportune azioni di tutela;
- d) stabiliscono apposite misure per la tutela dei grandi alberi come individuati nel piano.

Gli enti competenti, d'intesa con i Comuni provvedono, compatibilmente con le esigenze di difesa idraulica, al mantenimento delle situazioni di interesse naturalistico-ambientale presenti e promuovono il restauro e la riqualificazione ripariale di aree degradate.

Per tutti gli interventi che interessano le alberature stradali, di proprietà e/o gestione Comunale, Provinciale, Statale, si fa riferimento alle indicazioni del Servizio Forestale Regionale di Treviso contenute nella nota allegata alle presenti norme (allegato A).

Prescrizioni e vincoli

Negli ambiti con formazioni boscate, dei saliceti e di altre formazioni boscate riparie, non comprese nel demanio idrico:

- è vietato convertire, estirpare nonché il prelievo delle specie vegetali di preminente interesse naturalistico presenti;
- è vietata la riduzione dell'area boscata in favore di colture agricole o di aree prative;
- sono consentiti interventi di ripulitura e di diradamento di specie invasive finalizzati a incrementare la biodiversità delle formazioni vegetali; sono consentiti altresì, previo parere della struttura regionale competente in materia di foreste, interventi necessari alla conservazione, alla manutenzione e all'eventuale ripristino del bene boschivo, secondo le norme di polizia forestale, nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, ivi compreso l'ampliamento dell'ambito con formazioni boscate con specie autoctone, e operazioni di manutenzione delle eventuali reti tecnologiche esistenti;
- sono consentiti gli interventi per la difesa idrogeologica e per il governo delle acque, da effettuarsi privilegiando criteri di ingegneria naturalistica o comunque adottando soluzioni e tecniche tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali ed ecologici presenti.

Negli ambiti dei saliceti e di altre formazioni boscate riparie è consentita, anche secondo quanto previsto dal presente piano di area, la formazione di percorsi ciclo-pedonali e/o equestri da realizzarsi in modo da non compromettere le situazioni di pregio naturalistico-ambientale presenti.

Negli ambiti delle praterie e degli incolti:

- è ammesso il decespugliamento e la pratica dello spietramento;
- è vietato di norma la trasformazione in seminativi, bosco e/o colture legnose;
- è vietato l'impiego di diserbanti chimici;
- la recinzione dei fondi deve essere realizzata con paletti in legno, o "platten", staccionate e palizzate, nel rispetto delle tipologie tradizionali;
- le linee elettriche per forniture domestiche sono da realizzarsi di massima in cavo interrato.

Per i grandi alberi:

- sono vietati, per un raggio di 20 ml dal tronco dello stesso, tutti gli interventi che possono comprometterne l'integrità; sono fatti salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli;
- in caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature.

Art. 10 Sistema dei beni storico – testimoniali

Il Piano di area indica nella tavola n. 2 le categorie dei beni di valore storico - testimoniale che danno identità ai luoghi e sono testimonianze della memoria collettiva e documenti fisici della storia delle comunità locali.

Essi sono:

- a) Sedime dell'antica viabilità romana (corridoio della Postumia Romana);
- b) Centro storico, come individuato nei Piani Regolatori Generali vigenti;
- c) Sito archeologico;
- d) Villa;
- e) Parco o giardino di non comune bellezza;
- f) Manufatto di archeologia industriale.

Direttive

I Comuni provvedono alla conservazione e alla valorizzazione del Corridoio della Postumia romana, che rappresenta un elemento territoriale d'interesse storico-culturale.

A tal fine:

- a) dettano misure per una corretta conservazione del tracciato e della pavimentazione;
- b) promuovono il recupero e la valorizzazione del percorso;
- c) adottano misure atte a mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei luoghi.

I Comuni verificano la perimetrazione dei centri storici in base alla qualità e alle caratteristiche dell'esistente; individuano gli spazi esterni (parchi, giardini, piazze, slarghi, corridoi e percorsi di collegamento) e formulano le norme per la progettazione di un sistema integrato di spazi che costituiscano collegamento tra il centro storico, le zone di recente edificazione e il sistema degli ambiti agrari.

Per i siti archeologici indicati dal presente Piano nonché per le zone archeologiche vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, si applica quanto disposto dall'articolo 27 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, nonché l'individuazione riportata nel documento «Le zone archeologiche del Veneto - Elenco e delimitazione ai sensi delle

leggi 1° giugno 1939, n.1089 e 8 agosto 1985, n.431» e nella «Carta Archeologica del Veneto», pubblicata a cura della Regione Veneto.

I Comuni, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica promuovono il censimento e la catalogazione dei siti archeologici.

I Comuni dettano specifiche prescrizioni per la conservazione e la valorizzazione dei siti archeologici. Favoriscono, inoltre, la salvaguardia delle aree circostanti per recuperare tutti quegli elementi, eventualmente presenti, propri della tradizione rurale e del contesto naturalistico e ambientale.

Per i beni storico – testimoniali quali ville, parchi o giardini di non comune bellezza, manufatti di archeologia industriale, i Comuni:

- a) verificano le individuazioni degli stessi riportate nel piano di area e dettano specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei beni individuati;
- b) delimitano e salvaguardano il contesto storico-paesistico connesso al bene da tutelare e disciplinano opportuni ambiti di protezione paesaggistica;
- c) possono prevedere il recupero, anche a fini residenziali o turistico-ricettivi, degli edifici storico-testimoniali riportati e/o individuati, nel rispetto comunque delle tipologie e dei materiali. Il progetto deve essere corredato da indicazioni puntuali delle aree di pertinenza circostanti tali da garantire la salvaguardia dei valori naturalistici e rurali presenti;
- d) provvedono ad individuare e sottoporre a specifica normativa di tutela i più significativi manufatti di pregio architettonico, anche moderni, e di interesse storico, testimoniale, culturale o documentale, ancorché non individuati dal presente piano di area.

I manufatti di archeologia industriale che costituiscono patrimonio storico e documentale degli inizi dell'industrializzazione moderna, come indicati nella tav. n. 2 del piano di area, sono soggetti alle disposizioni contenute nell'articolo 29 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Prescrizioni e vincoli

E' vietato ogni intervento che possa compromettere il valore storico-culturale nonché alterare il tracciato originario del corridoio della Postumia romana.

I Comuni predispongono un apposito “Piano del colore” per gli edifici sia storici che di più recente edificazione.

E' fatto divieto di alterare e manomettere con scavi ed altro i siti archeologici puntualmente individuati nella “Carta Archeologica del Veneto”, pubblicata a cura della Regione Veneto nonché asportare i reperti di interesse storico-archeologico e documentale presenti.

Nei siti archeologici e nelle immediate adiacenze è vietata l'installazione di manufatti e infrastrutture aeree.

E' vietato manomettere e/o compromettere il valore storico-testimoniale, nonché alterare la partitura tipologica e formale originaria dei beni storico – testimoniali individuati.

Le superfici destinate a parco o giardino di non comune bellezza devono essere conservate all'attuale destinazione con misure di cura e manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo.

Per ville, parchi o giardini di non comune bellezza, finché i Comuni non provvedono ai sensi delle direttive, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e restauro e devono essere mantenuti i caratteri significativi del contesto storico-paesistico connesso.

TITOLO IV IL PIAVE TRA LE COLLINE E LA PIANURA

Art. 11 Il Piave tra le colline e la pianura

Il Piano di Area individua l'ambito del *Piave tra le colline e la pianura* rappresentato nella tav. 3, in scala 1:40000, quale immagine in grado di sintetizzare la realtà territoriale caratterizzata dall'elemento geografico del fiume Piave come strumento di connessione tra i monti e il mare. Elementi significativi di questo ambito sono: la città cardine di Oderzo e l'elevata naturalità del territorio rurale individuato come l' "Agro dei Templari".

Il Piano del *Piave tra le colline e la pianura* si attua attraverso "Politiche Territoriali", suddivise in reti settoriali, ritenute necessarie per dare forma al sistema territoriale dell'area del medio corso del Piave ed in grado di far emergere le diverse vocazioni ed eccellenze, nel rispetto di una sostenibilità storico-ambientale dei luoghi. Tale sostenibilità è intesa come ricerca di uno sviluppo possibile all'interno di regole di tutela dei valori storici, paesaggistici e naturalistico – ambientali, riferite alle tavole di progetto 1, 2 e 3.

Per ogni Politica sono individuati "Sistemi e Polarità Territoriali" che indicano, per ogni rete settoriale, gli obiettivi principali ai quali fanno riferimento i diversi "Progetti Strategici" indicati dal Piano.

Per uno di questi "Progetti Strategici", interessante l'ambito della città di Oderzo in quanto luogo simbolo di tutta l'area del medio corso del Piave, il piano indica un'ipotesi di articolazione planimetrica, individuando siti e funzioni tra loro integrati attraverso lo Schema Direttore, al fine di riconoscere l'identità e le vocazioni in un quadro di coerenze più generali, per fare del *Piave tra le colline e la pianura* un'area a elevata competitività a valenza interregionale ed internazionale .

I Progetti strategici sono realizzati mediante un processo di "Azioni" coordinate, anche riguardo la tempistica delle varie fasi e dei processi realizzativi; le azioni sono attuate dai diversi soggetti interessati, eventualmente supportati da una specifica Agenzia di Piano.

Art. 12 Rete della mobilità

Il piano di area indica tra le Politiche Territoriali la "Rete della Mobilità", suddivisa secondo le diverse tipologie (stradale e ferroviaria), sulla quale sono organizzate le strategie di valorizzazione e tutela previste dal piano.

La Rete della Mobilità si articola nei seguenti Sistemi e Polarità Territoriali.

Per la mobilità stradale:

- a) *sistema di relazione territoriale* all'interno del quale sono individuati come progetti strategici:
1. L'autostrada A27 esistente, quale direttrice di collegamento tra Venezia e l'area montana bellunese;
 2. La realizzazione della nuova Porta autostradale di S. Maria di Piave (casello dell'Autostrada A27) in prossimità del Centro logistico San Michele di Piave;
 3. La viabilità principale esistente, costituita dalle strade statali e dalle provinciali ad elevato flusso autoveicolare, per le quali devono essere individuati interventi di miglioramento strutturale e per l'equipaggiamento paesaggistico;
 4. La viabilità di progetto, relativa al rafforzamento e alla razionalizzazione della connessione interna tra i diversi poli urbani, per la quale dovranno essere attivate azioni ed opere per il miglioramento della sede stradale e per minimizzarne l'impatto sul contesto ambientale circostante;

- b) *sistema della logistica su gomma*, all'interno del quale viene individuato come Progetto strategico il Centro logistico San Michele di Piave, quale struttura specialistica per migliorare la logistica delle merci e dare efficienza e competitività all'intero sistema produttivo del territorio. Le Amministrazioni interessate prevedono opportuni accorgimenti per limitare l'impatto ambientale della struttura nel contesto paesaggistico circostante;
- c) *sistema per la fruizione del territorio*, all'interno del quale sono individuati come Progetti Strategici:
1. Strada Consolare Postumia, quale antico sistema di collegamento da valorizzare attraverso la messa in sicurezza delle diverse tipologie di traffico e provvedendo ad organizzare le diverse funzioni presenti o previste connesse con la mobilità, e dotando il corridoio infrastrutturale di idoneo equipaggiamento paesaggistico;
 2. Percorso di immersione rurale, quale segno ordinatore che attraversa il territorio agricolo tra l'Agro dei templari, il parco storico-testimoniale del Piave ed il parco dei sapori, che consente la fruizione di un ambiente fortemente caratterizzato e che raccorda, in un circuito unitario, gli elementi di valenza ambientale più significativi esistenti, quali i campi coltivati a vitigno e i lacerti boschivi planiziali;
 3. Percorso ciclabile ed equestro sul Piave che consente la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi collocati lungo il fiume Piave e che si qualifica per l'elevata qualità naturalistico-ambientale;

Per la mobilità ferroviaria:

- a) *sistema di relazione metropolitana* all'interno del quale sono individuati come Progetti Strategici:
1. la ferrovia di interesse regionale e nazionale;
 2. il Sistema Ferroviario Metropolitan Regionale (S.F.M.R.), quale infrastruttura di relazione metropolitana in grado di facilitare le connessioni tra i diversi poli urbani e di generare una riorganizzazione spaziale e funzionale dell'area dando una maggiore competitività alla stessa.
Le stazioni della S.F.M.R. che si interfacciano con il sistema della viabilità metropolitana costituiscono dei poli intermodali di elevata accessibilità da utilizzare strategicamente per la localizzazione di funzioni di eccellenza di rango metropolitano;
 3. la Porta grande di Oderzo nella quale convergono molteplici flussi di traffico e trovano collocazione funzioni di rango metropolitano prevalentemente afferenti all'esercizio delle attività di direzione, organizzazione, promozione di beni e servizi nonché di logistica integrata;
 4. le stazioni ferroviarie che oltre ad assolvere una funzione propria legata agli aspetti della mobilità, devono essere attrezzate con prevalenti funzioni di aggregazione sociale e di integrazione urbana. Le stazioni sono localizzate a: Oderzo, Ponte di Piave, San Biagio di Callalta, Susegana e Spresiano;
 5. il nodo ferroviario merci di Ponte di Piave, quale importante elemento di supporto al comparto industriale finalizzato a migliorare il sistema della logistica per l'area del Medio Piave.

Art. 13 Rete del Sapere

Il Piano di Area indica tra le Politiche Territoriali del *Piave tra le colline e la pianura* la "Rete del Sapere", quale filiera costituita da un insieme di elementi tali da caratterizzare l'area come luogo di eccellenza per l'apprendimento e la conoscenza.

La Rete del Sapere si articola nei seguenti Sistemi e Polarità Territoriali:

- a) sistema didattico e del sapere;
- b) poli per la cultura diffusa.

a) *Sistema didattico e del sapere*, all'interno del quale sono individuati come progetti strategici:

1. Città universitaria di Oderzo. Il Piano riconosce il Polo Universitario di Oderzo come centro da specializzare nelle discipline afferenti l'archeologia e per lo studio e la ricerca su materiali e tecnologie innovative.
2. Circuito natura costituito da:
 - Centro di documentazione ambientale di Spresiano;
 - Centro botanico e faunistico di Spresiano;
 - Centro botanico di Saletto,
 - Orto botanico del Negrisia a Saletto;
 - Orto botanico "alla grava" a Saletto;
 - Erbario officinale di Cimadolmo;
 - Centro "Biblioteca del Piave" di San Polo di Piave;quali elementi qualificanti per lo studio delle scienze naturali con particolare riferimento al settore botanico e faunistico.
3. Campus degli studi ambientali a Maserada sul Piave come luogo idoneo per l'organizzazione e la promozione di attività di formazione e informazione, in diretta connessione con l'ambiente, dove trovano collocazione le funzioni a servizio della scuola e degli studenti, come biblioteche, librerie, spazi verdi da destinare alla didattica (erbario, orto botanico), luoghi di ritrovo a servizio degli studenti;
4. Osservatorio naturalistico di Maserada sul Piave. Il piano lo indica come spazio attrezzato per la conoscenza e lo studio floro-faunistico attraverso funzioni finalizzate all'attività dimostrativa, formativa e divulgativa. Vi trovano pertanto collocazione anche i servizi necessari per l'ospitalità e la didattica.
5. Osservatorio ornitologico di Cimadolmo, quale spazio attrezzato per la conoscenza e lo studio dell'avifauna del Piave.
6. Centro "Biblioteca del Piave" di San Polo di Piave, come luogo di eccellenza per lo studio e la conoscenza del fiume Piave in tutti i suoi molteplici aspetti, nonché quale spazio ideale per la promozione di attività di formazione e informazione a servizio delle scuole di ogni ordine e grado, degli studenti universitari, dei ricercatori e studiosi impegnati ad approfondire le varie problematiche legate a questo fiume.

b) *Poli per la cultura diffusa*.

Il Piano riconosce ed indica i poli culturali di livello sovracomunale, finalizzati al rafforzamento e alla diffusione della rete del sapere nell'area del *Piave tra le colline e la pianura*.

All'interno del circuito sono individuati come progetti strategici:

1. Polo Culturale del Medio Piave di San Michele di Piave (PCMP), quale centro polifunzionale da destinare a manifestazioni e rassegne culturali anche a scopo didattico;
2. Casa di Cultura dei sillabari di Goffredo Parise a Ponte di Piave, quale polo da specializzare per la diffusione e promozione di eventi culturali e rassegne letterarie;
3. Associazione "Premio Letterario Giuseppe Mazzotti" promotrice del Premio Gambrinus "Giuseppe Mazzotti", centro culturale di eccellenza per la conoscenza e divulgazione della civiltà, della cultura territoriale e ambientale veneta;

4. Centro di Documentazione Storica sulla Grande Guerra di San Polo di Piave, quale punto di rilievo da valorizzare e attrezzare per la conoscenza e la conservazione del patrimonio storico legato alla Grande Guerra;
5. Centro congressi al Castello di S.Salvatore a Susegana. Il piano individua il complesso storico del castello di S.Salvatore in località Castello quale contenitore d'eccellenza per funzioni complesse legate all'ospitalità turistica, congressuale e per gli affari;
6. Circuito museale. Il Piano promuove la creazione di circuiti tematici, finalizzati alla valorizzazione del complesso sistema museale quale patrimonio per consolidare le identità storico-culturali del "Piave tra le colline e la pianura". In particolare il Piano di area individua:
 - Museo della storia del Piave a Ponte di Piave;
 - Museo della filanda di Susegana;
 - Museo di arte sacra di Oderzo;
 - Museo dell'apicoltura di Piavon;
 - Museo etnografico di Susegana
 - Museo archeologico di Oderzo;
 - Pinacoteca Martini a Oderzo;
 - Museo di storia naturale di Oderzo;
 - Museo dell'uomo di Susegana.
7. Circuito storico dei manufatti della Grande Guerra, comprendente le Gallerie nelle colline di Susegana, l'Ossario di Nervesa, l'Ossario di Fagaré, i Monumenti di Grave, il Cimitero Inglese a Vazzola, quali elementi-simbolo di un evento fondamentale della nostra storia.
8. A - museo dei geo-siti delle ghiaie del Piave lungo l'asta da Ponte di Piave a Susegana, quale ambito significativo per la conoscenza lito – pedologica dell'alveo del Piave.

Art. 14 Rete dell'ospitalità

Il piano di area indica tra le politiche territoriali del *Piave tra le colline e la pianura* la "rete dell'ospitalità", quale circuito costituito da un insieme di elementi e di strutture, finalizzati alla valorizzazione del sistema storico-paesaggistico dell'area.

La Rete dell'ospitalità si articola nei seguenti Sistemi e Polarità Territoriali:

- a) luoghi per la ricettività;
- b) spazi aperti e/o attrezzati per la conoscenza del territorio

a) *luoghi per la ricettività*

Il sistema si articola con i seguenti progetti strategici:

1. Parco dei sapori.

Il Parco dei sapori, articolato secondo le diverse specializzazioni – del vino rosso, del vino bianco, dell'asparago e dei funghi - comprende le strutture per la conoscenza e la degustazione dei prodotti tipici del territorio.

Il Piano favorisce e promuove l'integrazione delle funzioni a servizio dell'ospitalità in stretta connessione con il sistema della cultura e dello sport.

2. Maison dei sapori, punti di ospitalità in campagna, che costituiscono una rete diffusa di elevata specializzazione per la conoscenza e la degustazione dei prodotti locali.

I Comuni interessati attivano politiche finalizzate all'ammodernamento e alla realizzazione di adeguate strutture e spazi per l'accoglienza e l'ospitalità;

3. Percorso enostorico, costituito da quattro circuiti, che rappresenta un fattore rilevante per comunicare e valorizzare le identità dei luoghi attraverso idonee iniziative di marketing territoriale;

b) *Spazi aperti e/o attrezzati per la conoscenza del territorio*

All'interno del sistema sono individuati i seguenti progetti strategici:

1. Parco della riserva naturalistica del Piave a Maserada, quale area di rilevante interesse naturalistico-ambientale. Il Comune di Maserada sul Piave attiva politiche per la tutela di tale sito anche prevedendo la eventuale realizzazione di spazi e strutture finalizzati alla conoscenza botanica, naturalistica e della avifauna presente.
2. Parco fluviale del Piave a Zenson, quale area di rilevante interesse naturalistico. Il Comune di Zenson di Piave attiva politiche per la tutela di tale area, prevedendo eventualmente la realizzazione di spazi e strutture finalizzati alla conoscenza della cultura di fiume;
3. Campo spazio natura di Ponte di Piave, quale area per la conoscenza e la fruizione del territorio rurale;
4. I giardini dei profumi di Candelù. Realtà ambientale di pregio, è riconosciuta dal Piano come elemento di eccellenza per la presenza di essenze arboree ed arbustive tipiche dei luoghi.
Il Comune ne tutela l'integrità favorendo interventi per la salvaguardia del patrimonio arboreo ed arbustivo .
5. Le terre delle siepi a Maserada. Il Piano propone la valorizzazione delle aree rurali di Maserada sul Piave caratterizzate dalla varietà di specie di siepi presenti sul territorio.
6. La fornace di Ormelle – portale sugli antichi percorsi, quale struttura importante di accesso ad ambiti ed ecosistemi di notevole valenza ambientale;
7. Spianata dell'Olmo per la musica di Mareno, quale sito per la realizzazione di eventi musicali e culturali in uno scenario ambientale di notevole bellezza;
8. Grave di Papadopoli dai Magredi della parte nord all'area umida della parte sud, quale insieme di rilievo da organizzare e sistemare per la visitazione e la conoscenza;
9. Il sistema delle Granze, attraverso cui il Piano riconosce e valorizza il ruolo che i grandi complessi rurali d'ispirazione benedettina hanno avuto in questo territorio nel corso dei secoli come centri agricoli e sociali;
10. I luoghi dei fuochi, all'interno dell'ambito golenale del Piave, quali siti idonei per la realizzazione di aree attrezzate per il picnic e le attività all'aria aperta, nel rispetto della qualità paesaggistica e naturalistica dell'ambiente;
11. Agro dei Templari, terre di interesse culturale soprattutto per la presenza di edifici storici di particolare rilievo architettonico e spirituale, quali la Chiesa dei templari e la Chiesetta di S. Giorgio a San Polo di Piave, nonché di contesti rurali particolarmente significativi;
12. Circuito delle tre chiese di Ponte di Piave. Sono individuati dal Piano i luoghi di particolare rilevanza architettonica e di testimonianza religiosa; il circuito interessa: la Chiesa dell'Addolorata, sita nell'antica borgata di via Sottotreviso, la Chiesa di San Bonifacio di Levada che contiene le Pale del Bissolo, e da ultimo la Chiesa di San Nicolò.

Art. 15 Rete dello sport

Il piano di area indica tra le Politiche Territoriali la Rete dello sport quale insieme di strutture e spazi anche territorialmente distanziati ma funzionalmente interconnessi di rango sovracomunale, destinati ad attività sportive multidisciplinari e a funzioni a queste correlate.

La Rete dello sport si articola nei seguenti Sistemi e Polarità Territoriali denominati:

- a) polarità diffuse;
- b) sistema del tempo libero.

a) Polarità diffuse

All'interno del sistema vengono individuati quali progetti strategici

1. Cittadella dello sport a Maserada.

Il Piano prevede la Cittadella dello Sport, quale insieme di strutture e spazi destinati ad attività sportive diverse e per le funzioni a queste connesse;

2. Cittadella dello sport di Oderzo

Il Piano riconosce l'insieme delle attrezzature, di strutture e di spazi sportivi del Comune di Oderzo, quale polo sportivo di rango sovracomunale.

b) Sistema del tempo libero

All'interno del sistema vengono individuati i seguenti progetti strategici:

1. Campo dei grandi eventi

Il piano indica i campi dei grandi eventi quali luoghi adeguati in cui localizzare attrezzature per le discipline sportive e per le attività legate al tempo libero.

In particolare vengono indicati i campi dei grandi eventi a Priula e a Palazzon..

2. Attrezzature sportive.

Il piano di area individua una serie di attrezzature per la pratica di attività sportive particolari tali da costituire un circuito specializzato capace di dare efficienza e qualità al sistema insediativo.

Art. 16 Rete del produrre

Il piano di area indica tra le Politiche Territoriali la "Rete del produrre", quale filiera costituita da un insieme di elementi di elevata specializzazione che rivestono un ruolo strategico per l'economia della zona e si pongono come risorsa per il futuro, da utilizzare per dare competitività all'intero sistema, pur nel quadro complessivo di una elevata sostenibilità ambientale.

La "Rete del produrre" si articola nei seguenti Sistemi e Polarità Territoriali:

a) Luoghi dell'innovazione produttiva

b) Circuito espositivo e delle antiche fiere

a) Luoghi dell'innovazione produttiva

All'interno del sistema vengono individuati, quali progetti strategici:

1. Le città mercato di Susegana, di San Biagio di Callalta e di Mareno quali luoghi idonei per l'individuazione di spazi e attrezzature per lo svolgimento di fiere e mercati, anche specialistici, nonché per i servizi necessari di supporto;

2. Polo del tessile a Ponte di Piave, localizzato sulla "vetrina lunga Ponte di Piave – Oderzo", indicato dal presente Piano quale insieme di spazi e strutture destinati oltre che alla produzione/lavorazione e trattamento del materiale tessile, anche alla didattica e alla ricerca nel settore;

3. Polo alimentare a Ponte di Piave, localizzato sulla "vetrina lunga Ponte di Piave – Oderzo", indicato dal presente Piano quale contenitore di rilievo per attività di produzione/trasformazione degli alimenti, da valorizzare anche attraverso la realizzazione di un "museo del cibo".

4. Polo del vetro di San Polo e Ormelle, riconosciuto quale eccellenza produttiva di valenza territoriale.

Vanno previsti interventi di valorizzazione della vocazione produttiva finalizzati anche alla conoscenza, alla ricerca e alla sperimentazione dell'arte vetraia.

5. Filiera della lavorazione dei sassi lungo il corso del Piave. Per questi il Piano d'Area persegue obiettivi di efficienza, modernizzazione e potenziamento del sistema funzionale, mediante uno sviluppo coordinato degli interventi.

6. I campi dell'asparago di Cimadolmo e di San Polo di Piave, indicati dal piano in quanto fattore di riconosciuta qualità in grado di dare maggiore competitività al comparto agroalimentare.

7. Le cantine del Piave, elemento di pregio da salvaguardare e qualificare per la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti tipici dell'area del medio Piave.
8. Il Comune di Ponte di Piave, aderente a "Città del Vino" e sede del Consorzio "Tra i Ponti del Piave", è fortemente impegnato a promuovere il vino di qualità prodotto nel territorio.

Al fine di garantire l'integrazione funzionale di tali attività, i Comuni interessati possono promuovere misure e strumenti adeguati, compatibilmente con le peculiarità del territorio.

b) Circuito espositivo e delle antiche fiere

All'interno del sistema vengono individuati i seguenti progetti strategici:

1. Antica fiera di Santa Lucia di Piave. Il Piano la individua come spazio idoneo alla realizzazione di eventi di livello regionale in grado di aumentare la qualità dell'offerta territoriale.
2. Expo di S. Biagio di Callalta, indicata quale vetrina espositiva rappresentativa dell'area.

Art. 17 Rete per la valorizzazione delle tipicità territoriali

Il piano individua la rete per la valorizzazione delle tipicità territoriali quale risorsa fortemente caratterizzante dell'area del *Piave tra le colline e la pianura*, sulla quale costruire delle politiche territoriali sostenibili atte a dare identità e valore al territorio aperto circostante.

La Rete per la valorizzazione delle tipicità territoriali individua il seguente Sistema Territoriale:

a) Luoghi dell'acqua.

Il piano individua i luoghi dell'acqua quali biotopi di rilevante interesse naturalistico e ambientale. In tali ambiti le autorità competenti promuovono azioni per la loro tutela e valorizzazione anche al fine di una loro fruizione, nell'ottica del miglioramento della qualità dell'abitare e del produrre.

All'interno del sistema vengono individuati, quali progetti strategici:

1. Parco storico-testimoniale del Piave;
2. Il Piave a Papadopoli;
3. Le antiche porte sul Piave;
4. Acque oligominerali di Stabiuzzo;
5. Spiaggia dolce sul Piave.

Art. 18 Sviluppo e qualità urbana

Il piano di area indica tra le Politiche Territoriali lo "Sviluppo e qualità urbana", come sistema di vocazioni, oggi scarsamente riconosciuto, da valorizzare sinergicamente, per fare del *Piave tra le colline e la pianura* un territorio a forte identità, capace di interconnettersi con le realtà urbane e di affermare sul mercato le proprie specializzazioni.

Lo "sviluppo e qualità urbana" si articola nei seguenti Sistemi e Polarità Territoriali:

a) *polarità urbane*

1. Città cardine di Oderzo

Il cardine di Oderzo si connota, principalmente, come luogo della socialità, che valorizza il tessuto di relazioni e promuove l'ospitalità attraverso una rete di servizi funzionali soprattutto al sistema della cultura e del sapere.

b) *specializzazione delle identità locali;*

All'interno della polarità "Specializzazione delle identità locali", sono individuati come esempi di *buona prassi*:

- La città sicura di Cimadolmo
- La città della buona ospitalità di Susegana
- La città delle arti e della cultura di Oderzo

Allo scopo di individuare strategie ed interventi finalizzati al rafforzamento della capacità competitiva delle diverse realtà urbane e del sistema territoriale nel suo complesso, il Piano favorisce il riconoscimento di specifiche “vocazioni”, da trasformare in percorsi di sviluppo e in specializzazioni certificate.

A tal fine le Amministrazioni stabiliscono, sulla base di due quadri temporali di riferimento (corto e lungo periodo):

- il complesso degli atti amministrativi necessari per la definizione del progetto, comprendendo le eventuali modifiche delle disposizioni vigenti a livello locale;
- una strategia integrata, per tipologia, di azioni e interventi, finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo “specializzazione della città”;
- una ricognizione dei punti di forza e di debolezza, dei vincoli e delle opportunità o risorse che risultano determinanti per l’ottenimento dello scopo;
- la possibilità di selezionare tramite avvisi pubblici le iniziative di parte privata che risultino conformi e in linea con l’idea del progetto “specializzazione dell’identità locale”;
- una programmazione delle risorse finanziarie pubblico/private finalizzate alla realizzazione dello scopo;
- la verifica e il monitoraggio, attraverso degli indicatori di risultato prestabiliti, dello stato di realizzazione del progetto.

Per “la città delle arti e della cultura di Oderzo” è predisposto dal piano uno specifico schema direttore; al fine di garantire una elevata qualità architettonica degli interventi, l’Amministrazione può attivare un concorso pubblico per idee, ai sensi della vigente legislazione in materia.

c) Riqualificazione urbana

All’interno del sistema vengono individuati quali progetti strategici:

1. La vetrina lunga Ponte di Piave – Oderzo
2. La vetrina lunga di Susegana
3. Corridoio urbano sulla Regia Postale Callalta

Rappresenta un segno ordinatore riconosciuto che ha perso l’importanza originaria; il piano intende promuovere il recupero dei centri storici e urbani come polarità insediativa diffusa sul territorio e la riqualificazione delle funzioni in un sistema integrato legato alla riscoperta del mondo rurale e al miglioramento della ricettività.

Art. 19 Ambito di intervento con Schema direttore

Il piano di area, nella tav. 4, *Il Piave tra le colline e la pianura*, in scala 1:40000, e negli elaborati di cui all’art. 2 lettera c), individua, in quanto ritenuto più significativo, l’ambito di intervento con Schema Direttore Oderzo

Per tale ambito il piano indica specifiche scelte progettuali, che il comune di Oderzo recepisce in sede di adeguamento al piano di area.

La realizzazione degli interventi edilizi individuati all’interno dell’ambito di intervento con schema direttore va coordinata temporalmente, ove previsto, con gli interventi di riequilibrio ecologico, di cui all’art. 20 delle presenti norme.

TITOLO V NORME GENERALI E FINALI

Art. 20 Indice di riequilibrio ecologico

Il piano di area introduce l'obbligatorietà del riequilibrio ecologico in connessione con opere e/o interventi che, per la loro ampiezza o per le loro specifiche caratteristiche tecniche e tipologiche, possono generare situazioni di marcato impoverimento naturalistico-ambientale.

La cessione delle aree e/o la realizzazione delle opere specificatamente richiamate nei singoli interventi quali riequilibrio ecologico non sono a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

All'interno degli ambiti di intervento con Schema Direttore, di cui all'art. 19, il riequilibrio ecologico è fissato dal piano di area attraverso la determinazione puntuale di interventi specificatamente menzionati.

I comuni, all'interno degli ambiti di intervento con Schema Direttore, precisano i contenuti e le modalità dei singoli interventi di riequilibrio per meglio contenere i fattori di sottrazione ambientale.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, i comuni individuano obbligatoriamente le opere e/o gli interventi più rilevanti di modifica dei contesti ambientali cui applicare il riequilibrio ecologico. La mancata individuazione degli interventi più rilevanti e del relativo riequilibrio ecologico va debitamente motivata.

Art. 21 Interventi di miglioria fondiaria

In tutto il territorio agricolo interessato dal piano gli interventi di miglioria fondiaria devono essere giustificati da un miglioramento agronomico obiettivamente dimostrato, nel rispetto della L.R. 7 settembre 1982, n.44 e delle disposizioni applicative di coordinamento.

Art. 22 Adeguamento del PTRC

Il piano di area, ai sensi dell'articolo 34, ultimo comma della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, comporta l'automatico adeguamento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.).

Art. 23 Adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici

La provincia, ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, punto 1 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, adegua il Piano Territoriale Provinciale, alle direttive del presente piano di area e ne recepisce le prescrizioni e i vincoli che automaticamente prevalgono sullo stesso.

Il Piano Territoriale Provinciale integra gli elaborati grafici e normativi del piano di area per i contenuti richiamati dall'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e non disciplinati nello stesso piano di area.

I comuni, ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, punto 2 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, adeguano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente piano, gli strumenti urbanistici alle previsioni dello stesso.

I Comuni, ai sensi dell'art. 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n.61 e successive modificazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente piano, censiscono gli insediamenti produttivi e commerciali localizzati all'interno degli argini maestri del fiume Piave e disciplinano gli interventi consentiti.

Dall'adozione del piano di area, e fino alla sua entrata in vigore, e comunque non oltre 5 anni dalla data dell'adozione, per le prescrizioni e vincoli di cui alla lettera d) del comma secondo dell'art. 2 delle presenti norme, i Sindaci sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia se in contrasto con le presenti disposizioni.

L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano di area può avvenire, oltreché con un'unica variante generale, anche con più varianti parziali, le quali devono comunque riguardare singole tematiche o settori o ambiti territoriali omogenei.

In sede di adeguamento i comuni possono verificare la congruenza delle perimetrazioni delle aree disciplinate dal piano di area e motivatamente rettificarle.

Le eventuali disposizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici vigenti dei comuni possono essere mantenute in sede di adeguamento al presente piano.

Art. 24 Ricognizioni dei vincoli esistenti

I comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, individuano l'esatta delimitazione topografica dei vincoli di cui alla D.Lgs. 490/99, che insistono sul territorio.

Art. 25 Beni demaniali e patrimoniali

Qualora gli strumenti urbanistici riguardino beni demaniali e/o del patrimonio disponibile o indisponibile dello Stato la relativa disciplina dovrà essere preceduta da specifiche intese con le amministrazioni proprietarie, nonché con quelle cui è affidata la gestione dei beni stessi.

L'applicabilità delle direttive e l'operatività delle prescrizioni e dei vincoli di cui al presente piano, in quanto riferiti a territori e/o beni (inclusi gli specchi acquei) demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato, sono subordinate a specifiche intese con le competenti amministrazioni.

L'approvazione dei progetti e degli interventi concernenti i beni medesimi deve essere assentita dalle autorità competenti.

Tutti gli interventi, opere e attività che interessano beni appartenenti al Demanio Marittimo e le relative pertinenze sono soggetti in ogni caso alla disciplina dettata dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione e successive modifiche e integrazioni.

L'esecuzione di opere pubbliche di interesse statale è da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti e/o società concessionarie nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

Le attività minerarie di interesse statale, regolate dal R.D. 29.07.27, n. 1443, dovranno svolgersi secondo le modalità stabilite all'articolo 17 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Resta obbligatorio il parere del Comitato Misto Paritetico, di cui alla L. 24 dicembre 1976, n. 898 per tutte le problematiche, qualora esistenti, concernenti le attività e le opere di difesa nazionale.

Ove se ne ravvisi la necessità il Presidente della Giunta Regionale su motivata richiesta, sentita la Commissione tecnica regionale competente, può autorizzare deroghe alle indicazioni stabilite dalle presenti norme o agli elaborati grafici.

In particolare, per quanto attiene alla Difesa, sono consentiti:

- a) nelle aree che le FF.AA. hanno in uso a qualsiasi titolo, gli interventi e le attività necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali;
- b) nelle aree all'uopo individuate dal Comitato Misto Paritetico della Regione Veneto, costituito ai sensi dell'art. 3 della L. 24 dicembre 1976, n. 898 lo svolgimento delle esercitazioni periodicamente concordate dal Comitato;
- c) ogni altra attività consentita dalla legge.

In ogni caso è consentita l'installazione di apparecchiature di misura e controllo anche da parte degli enti concessionari.

Per quanto non direttamente previsto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 37 e 49 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Art. 26 Ricognizione S.I.C. e Z.P.S.

All'interno del presente piano di area sono ricompresi i seguenti Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale:

- IT3240023 SIC e ZPS - Grave del Piave;
- IT3240004 SIC - Montello;
- IT3240029 SIC - Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del monticano;
- IT3240030 SIC - Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia;
- IT3240033 SIC - Fiumi Meolo e Vallio.

come riportati nell'elenco di cui al D.M. 3 aprile 2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, è stata redatta la Valutazione d'Incidenza Ambientale a corredo del presente piano.

Secondo le disposizioni legislative di cui al comma precedente, ogni piano o progetto insistente sui S.I.C. e/o sulle Z.P.S. deve essere corredato della Valutazione di Incidenza Ambientale, così come specificato con le Deliberazioni di Giunta Regionale n.1662 del 22 giugno 2001, n.3766 del 21 dicembre 2001, n.2803 del 4 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 27 Contenuti prevalenti

Nel caso di contrasto tra le Norme di Attuazione e gli Elaborati grafici prevalgono le Norme di Attuazione.

Nel caso di contrasto tra le Norme di Attuazione e la Relazione prevalgono le Norme di Attuazione.

Nel caso di contrasto tra le Norme prevalgono quelle con disposizioni di maggior dettaglio.

Nel caso di contrasto tra Elaborati grafici e Relazione prevalgono gli Elaborati grafici.

Nel caso di contrasto tra Elaborati grafici prevalgono gli Elaborati grafici a scala di maggior dettaglio.

ALLEGATO A)

Alberature stradali, di proprietà e/o gestione Comunale, Provinciale, Statale – “Verde Urbano – Patrimonio Ambientale da salvaguardare e Programmare/Progettare”

Il patrimonio arboreo stradale della Regione Veneto composto da piante di varia specie/genere, caratterizzante un assodato impatto ambientale urbano e rurale, risulta essere interessato da continui interventi di:

- A) Manutenzione ordinaria e/o straordinaria (alle volte con depauperamento/deperimento degli stessi soggetti arborei): Potatura aerea e sotterranea dettata da cause fisiologiche e/o esigenze di carattere di natura diversa, quali ad esempio la chioma da ridimensionare, l'effettuazione della pulizia del tronco dei vari insorgenti polloni interferenti con la viabilità, lo scavo per la posa a dimora dei sottoservizi, la scarifica del marciapiede/manto d'asfalto per motivi di rifacimento degli stessi e/o quant'altro, con conseguente recisione delle radici e/o parte di esse.
- B) Abbattimento di taluni soggetti arborei dovuti a cause susseguenti al punto sopraccitato:
- 1b) abbattimenti per l'esecuzione di LL.PP./piste ciclopedonali, rotatorie, sottopassi, svincoli, raccordi, accessi carrai, interferenze varie, ecc.
- 2b) abbattimento dovuto ad esigenze di taglio piante dettate dalla salvaguardia della Pubblica Incolumità / rispetto del “cono visivo”, dei mezzi di manovra meccanici e non, degli incroci, accessi, ecc..., radici affioranti interferenti con la fruibilità della viabilità viaria, forti deperienze in atto generanti potenzialmente la caduta dei soggetti arborei e/o parte di essi (carie – fitopatie – danneggiamenti).
- C) Disposizioni di abbattimento delle piante del genere platano affette dall'agente patogeno “Ceratocystis fimbriata F. platani (Cancro Colorato del Platano).
- D) Grandi alberi da salvaguardare (eventualmente interessati alla sopramenzionata manutenzione ordinaria e/o straordinaria, oppure interferenti con l'esecutività di opere di generis – Punti A e B).

Pertanto alla luce di quanto sopraevidenziato al riguardo, vista anche l'assenza di specifica normativa in materia, fatto salvo quanto in oggetto in sintesi richiamato e ai fini sia dell'ottimale mantenimento del patrimonio arboreo stradale esistente da salvaguardare, nonché programmatico in quanto afferentesi alla nuova progettualità, si invitano gli Enti Proprietari/Gestori delle strade Comunali, Provinciali Statali, ad attenersi a quanto di seguito richiamato:

- 1) Si ribadisce che il termine dei dieci giorni per l'intervento di abbattimento di “Alberature Stradali” richiamato nella Circolare dei LL.PP. n.8321/66 non è da considerarsi perentorio, così come riportato nella Circolare della R.V. n.65/78.
- 2) Le pratiche relative alle piante del genere Platano devono seguire in toto quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Abbattimenti – Potature aeree, compresa la spollonatura – Potatura sotterranea).
- 3) La potatura sotterranea di tutte le altre piante stradali e diverse dal genere platano per le motivazioni richiamate al punto A della presente circolare, dovrà essere preventivamente prevista e tecnicamente valutata da parte dei Proprietari/Gestori, anche nel corso della fase progettuale.

- 4) Il contenuto della nota di P.I. del Servizio Fitosanitario Regionale (ex O.M.P.) n.4638/92 deve ritenersi esteso a tutte le piante stradali in generis tenendo conto anche della potenziale pericolosità di stabilità dell'intero assetto strutturale delle stesse.
- 5) Le domande di abbattimento di alberature stradali devono essere indirizzate direttamente per debita competenza ai Servizi Forestali Regionali territorialmente interessati all'intervento medesimo.
 - 5a) Le stesse dovranno essere correlate della relativa documentazione sia di approvazione progettuale, sia degli atti medesimi, con particolare riferimento ad eventuali collegamenti di progetto soprattutto per quanto concerne la realizzazione di piste pedonali – ciclabili e/o ciclopedonali;
 - 5b) Nella fase di progetto dovrà essere prevista anche la parte relativa al “Ripristino compensativo” delle piante, che andranno abbattute per motivazioni varie (relazione, stato di fatto e di progetto, planimetria, riportante l'esatto rilievo del posizionamento delle stesse e relativa nuova progettualità, sezioni, particolari banchine, tipologia piante, ecc...) tenuto conto anche della problematica rappresentata dalla necessità di procedere al consolidamento delle sponde arginali nei casi rilevanti di assestamento carreggiata.
 - 5c) Che in caso di intervento di abbattimento di piante singole e/o più piante, sia presentata un'idonea documentazione fotografica, nonché relazione attinente, specificandone la relativa tipologia richiesta al taglio.
 - 5d) Che gli abbattimenti richiesti siano strettamente interessati anche sotto l'aspetto numerico alle esigenze di che trattasi.
- 6) Che anche i nuovi strumenti urbanistici prevedano preventivamente nella fase progettuale un progetto a se stante relativo alla tematica delle alberature stradali, e che lo stesso come pure anche quello attinente ad una situazione già in essere, di cui al punto n.5b sopramenzionato, venga controfirmato da un tecnico abilitato e/o riconosciuto al riguardo.
- 7) Che venga tenuta da parte dei Proprietari/Gestori delle alberature stradali, una banca dati di tale patrimonio ambientale, sia esistente, sia di nuova progettualità, sia di perdita subita.